

Codice A1820B

D.D. 26 novembre 2019, n. 4027

**Fase di verifica procedura di VIA e procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il progetto "lavori di sistemazione idraulica Torr. Viona, frana Buriunda" localizzato in Comune di Donato (BI), Cat. B1.28 Pos. 2019-24/VER presentato dal Comune di Donato (BI). Esclusione dalla Fase di valutazione di cui ex art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli articoli 23 e s.s. del D.Lgs. 152/2006**

Premesso che

in data 23 settembre 2019 il sig. Fulvio Bricco, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante del Comune di Donato, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto denominato: "Lavori di sistemazione idraulica torrente Viona – frana Buriunda", localizzato nel comune di Donato (BI);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste nella manutenzione sulla frana in località Buriunda e tre interventi di sistemazione idraulica lungo il corso del rio Viona necessari al fine di risolvere problematiche di natura erosiva con divagazione del corso d'acqua che hanno interessato o sono in procinto di interessare infrastrutture esistenti e locali abitazioni, nonché manufatti di difesa esistenti che hanno subito forti danneggiamenti durante eventi di piena successivi occorsi negli ultimi 4/5 anni;

la zona di intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) e g) del d. lgs. 42/2004;

il torrente Viona rappresenta parte del confine della ZSC It 1110057 "Serra d'Ivrea", istituito ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CE per la costituzione della Rete Natura 2000.

Preso atto che

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 24095/A16000 del 25/09/2019, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con D.D. n. 3368 del 01/10/2019, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli;

in data 01/10/2019 il Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico.

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 44039/A1820B del 02/10/2019, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti (15/11/2019);

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 18/11/2019 la riunione della Conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame

contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni.

Visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 12317/A1305A del 23/10/2019 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura;
- nota prot. n. 94326 del 07/11/2019 della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 13870 del 15/11/2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 29437/A16000 del 21/10/2019 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
- nota prot. n. 103109 del 22/11/2019 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Rilevato che

dalla documentazione progettuale risulta che, nell'ambito della realizzazione delle opere in progetto, sono previste interferenze con l'assetto dell'alveo del torrente Viona e che dopo lo stralcio dell'intervento n° 2 i restanti interventi risultano assentibili da un punto vista idraulico;

l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che risultano contenute, possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali;

il proponente, così come riportato sul verbale della conferenza dei servizi, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del d.lgs 152/2006, come modificato dal d.lgs n.104/2017, le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

## IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

Visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la l.r. 40/1998;

Vista la l.r. 23/2008;

Vista la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;

Vista la d.d. n. 3368 del 01/10/2019 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

Vista la d.d. n. 457 del 20/09/2019 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.

*determina*

di escludere il progetto “Lavori di sistemazione idraulica torrente Viona – frana Buriunda”, localizzato nel comune di Donato (BI), presentato dal Comune di Donato (BI), dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di esprimere giudizio positivo di valutazione d’incidenza del medesimo progetto richiamando la Determinazione n° 457 del 20/09/2019 del Settore Biodiversità e aree naturali, che si allega in copia quale parte integrante.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
(Ing. Giorgetta LIARDO)

Il Funzionario Estensore  
(dott. Michele Cressano)

Allegato

## Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA e procedura di Valutazione d'Incidenza inerente al progetto "Lavori di sistemazione idraulica torrente Viona – frana Buriunda", localizzato nel comune di Donato (BI), Cat. B1.28 - Pos. 2019-24/VER ,presentato dal Comune di Donato (BI) – Esclusione dalla Fase di valutazione di cui ex art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006

**Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.**

### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

### 2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

#### 2.1 Fase di progettazione esecutiva.

*Termine per la verifica di ottemperanza: Ante Operam*

2.1.1 dovranno essere previsti specifici accorgimenti progettuali che garantiscano l'integrazione delle opere di difesa nel contesto paesaggistico in particolare le scogliere in massi non cementati siano rinverdite con l'impianto nelle parti sommitali di talee e adeguatamente raccordate alle sponde, che andranno comunque inerite sia per quanto riguarda le superfici interessate dai lavori sia per le aree dismesse.

2.1.2 dovrà essere verificata la possibilità di ridurre ulteriormente l'entità dei salti idraulici presenti a valle del ponte Molino -intervento 4, in modo da renderli maggiormente compatibili con il passaggio della fauna ittica;

2.1.3 deve essere predisposto il piano di manutenzione e monitoraggio dell'esito degli interventi delle opere a verde realizzate almeno quinquennale;

2.1.4 alla luce del riscontro circa la presenza di entità della flora alloctona incluse nelle Liste allegata alla D.G.R. n. 24-9076 del 27/05/2019 (consultabili al seguente link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-areenaturali/salvaguardia-ambientale/specie-vegetali-esotiche-invasive>), dovranno essere indicate, in progettazione esecutiva, le modalità che si intendono adottare per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 4 comma 1 lettera g-ter delle sopracitate Misure di Conservazione.

2.1.5 Per quanto riguarda il solo intervento 4, relativo alla ricostruzione dell'alveo attraverso una serie di opere trasversali, si richiama la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo..." sopraccitata, in particolare la medesima Disciplina, al Par. 8, oltre a precisare che "...opere di sistemazione idraulica, derivazione o sbarramento delle acque, devono consentire la libera circolazione della fauna ittica da monte verso valle e viceversa," rimanda anche all'All. D del r.r. 8R del 17 luglio 2007 chiarendo, tra l'altro, che "Il progetto di adeguamento deve essere redatto e firmato in ognuna delle sue parti da un professionista abilitato." Indicazione di cui si chiede riscontro a garanzia dell'effettiva funzionalità dell'opera. Fornisce "indicazioni in caso di opere longitudinali" che dovranno essere tenute in conto nella progettazione della sistemazione finale delle opere per una maggiore garanzia di adeguato inserimento ambientale. Tenendo conto inoltre delle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica" della Regione Piemonte approvate con DGR 13 luglio 2015, n. 25-1741, alle quali il passaggio previsto dovrà fare riferimento per una progettazione adeguata a garanzia della funzionalità.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza:* Organo Tecnico Regionale con il supporto di ARPA Piemonte SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere;

## 2.2 Fase di cantiere e di esercizio

*Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam*

### 2.2.1 Suolo (Corso d'opera)

2.2.1.1 dovrà essere ottimizzato l'inserimento ambientale delle nuove difese spondali e del consolidamento di quelle attualmente presenti, prevedendo l'impiego di talee di salici arbustivi quali *Salix purpurea* e *Salix eleagnos*;

2.2.1.2. In base alla durata del cantiere e alla stagione di intervento dovrà anche essere valutata la necessità rinverdire il suolo nudo con inerbimenti a effetto rapido per escludere l'insediamento di specie vegetali alloctone invasive;

2.2.1.3 Gli inerbimenti dovranno essere effettuati con miscuglio di sementi erbacee autoctone e in periodi favorevoli all'attecchimento del cotico, autunno o primavera. Per ridurre il rischio di diffusione di specie alloctone vegetali invasive, i cantieri dovranno rispettare quanto previsto dalle Linee guida regionali di gestione dei cantieri riportate nella D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 e dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio post operam e relativo piano di contenimento nel caso si rilevi lo sviluppo di specie invasive sulle superfici di intervento; le modalità di intervento dovranno essere definite in base a quanto riportato nelle schede monografiche regionali in cui sono descritte le più idonee modalità di intervento per le diverse specie (D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016).

2.2.1.4 Per la messa a dimora delle specie vegetali si suggerisce di seguire la guida della Regione Piemonte "Le fasce tampone riparie agro-forestali e le formazioni lineari – realizzazione gestione" – Edizione 2018, anche per la valutazione della realizzazione di specifiche fasce ripariali tampone;

2.2.1.5: Al termine dei lavori occorre curare le riprofilature del terreno per assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripariale.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Organo Tecnico Regionale con il supporto di ARPA Piemonte SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere;

#### 2.2.2 Acque superficiali Corso d'opera e fauna acquatica.

2.2.2.1 la fase di cantiere (compresa l'epoca di esecuzione degli interventi) dovrà essere organizzata in modo da essere conforme alle indicazioni contenute nell'Allegato A della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. In particolare, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a minimizzare la banalizzazione dell'alveo o la torbidità dell'acqua;

2.2.2.2 dovrà essere rimossa temporaneamente la fauna ittica presente, previa comunicazione alla Provincia di Biella, e che anche per le specie ittiche alloctone eventualmente recuperate dovrà essere esclusa la re-immissione come indicato in particolare per le specie indicate nella Tab. 4 a Pag. 8 All. A (Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici) della suddetta disciplina;

2.2.2.3 dovrà essere trasmesso al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte e ad ARPA Piemonte SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere il cronoprogramma dei lavori che preveda espressamente un periodo di fermo compreso tra inizio marzo e fine maggio al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo dello scazzone;

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza:* Organo Tecnico Regionale con il supporto di ARPA Piemonte SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere;

#### 2.3. Volumi di scavo

2.3.1 Negli elaborati di progetto dovrà essere prodotta una specifica tabella in cui vengano meglio esplicitati i volumi di scavo, quelli delle opere ausiliarie ed i volumi del materiale litoide di cava, necessari alla realizzazione dell'intervento.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza:* Organo Tecnico Regionale.

### 3. Condizioni e misure supplementari

3.1 Dovrà essere predisposta una quantificazione analitica dei mezzi previsti per le attività, tenendo in considerazione le SS.PP. impiegate ed i possibili percorsi alternativi per la continuità della circolazione, soprattutto in ragione dei ponti e del tratto oltre la galleria della S.P. 142, coordinando le ordinanze per la regolamentazione della circolazione e relativa segnaletica; ciò indicando le località interessate anche per eludere danneggiamenti ai sedimi stradali causa sollecitazioni indotte dal transito, cedimenti ed usura della pavimentazione

3.2 Per quanto riguarda gli aspetti acustici, durante le fasi di cantiere dovrà essere richiesta adeguata autorizzazione per il rispetto della normativa sui limiti acustici d'area, assumendo tutte le precauzioni del caso.